

Associazione di Promozione Sociale CENTRO OLOS
Via Oberdan, 3 – 33170 PORDENONE

STATUTO DI FONDAZIONE: 1 settembre 2008
Adeguamento statutario: 21 settembre 2015

Art. 1 - COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

E' costituita ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile e della Legge 383/2000, l'associazione di promozione sociale denominata "CENTRO OLOS". Meglio definita come "Associazione di Promozione Sociale CENTRO OLOS"
L'Associazione ha sede legale in Pordenone, via G. Oberdan, n.3. Con delibere del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi secondarie e può essere modificata la sede legale senza necessità di modifica del presente statuto se tale modifica avviene all'interno dello stesso Comune di Pordenone. L'Associazione potrà comunque esplicare la propria attività sull'intero territorio nazionale ed anche all'estero. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 - NATURA - SCOPI

L'Associazione si affilia ad un Ente di Promozione Sociale riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nelle cui finalità si riconosca e intenda adeguarsi.

L'Associazione, escludendo esplicitamente ogni finalità di lucro, si propone di svolgere attività di utilità sociale, nei confronti degli associati e di terzi, nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati. In particolare l'Associazione ha per scopo la promozione e la diffusione delle discipline olistiche orientate verso lo sviluppo biofisico, psichico, estetico e spirituale dell'individuo, al fine di favorire, da protagonista, il miglioramento delle condizioni di vita dell'essere umano e della sua maturazione interiore ed esteriore. Tutto ciò per mezzo delle discipline bio-psichiche, psicosomatiche e filosofiche, sia nella pratica diretta che negli aspetti tecnici, formativi e di studio, di ricerca, di direzione, nei movimenti culturali ed artistici.

Per raggiungere il proprio scopo l'associazione potrà

- organizzare corsi formativi extrascolastici, incontri, conferenze, seminari, convegni, mostre, premi, manifestazioni, feste sociali e simili;
- gestire ogni forma di attività culturale, ricreativa, e didattica;
- mantenere ed estendere contatti con gruppi, associazioni ed enti con finalità analoghe e/o comunque attinenti a quella per cui l'associazione è sorta;
- realizzare materiale editoriale, audiovisivo, artistico, grafico attinenti al proprio scopo.

A tal fine l'associazione potrà stipulare convenzioni e collaborazioni con enti pubblici e privati che intendono sviluppare attività rientranti tra quelle per cui l'associazione è nata. Inoltre, in occasione di feste, di celebrazioni, di ricorrenze, di giornate ed eventi particolari, di campagne di sensibilizzazioni, l'associazione potrà occasionalmente effettuare raccolte pubbliche di fondi.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Art. 3 - PATRIMONIO - ENTRATE

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo; da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche; dagli avanzi netti di gestione.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- dei versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all'associazione;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione da parte di chi intende aderire all'associazione e quella eventuale annuale che tutti i soci dovranno versare entro sei mesi dall'inizio dell'esercizio sociale. L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento annuale. E' comunque facoltà degli aderenti all'associazione il versamento di contributi ulteriori rispetto a quelli annuali, che comunque devono intendersi a fondo perduto; pertanto in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla associazione può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla associazione a titolo di versamento al fondo sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, di conseguenza, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

Art. 4 - Esercizio sociale - RENDICONTI

L'esercizio sociale inizia il 1 Settembre e termina il 31 Agosto dell'anno successivo.

Entro il 30 Novembre di ciascuno anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione della bozza di rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente che dovranno poi essere sottoposti all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il 31 Dicembre successivo. I rendiconti debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Art. 5 - AVANZI DI GESTIONE

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano stabilite per legge. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 6 - SOCI

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Sono soci dell'associazione:

- i soci fondatori;
- i soci ordinari;

Sono soci *fondatori* coloro i quali hanno partecipato alla costituzione dell'associazione; hanno gli stessi diritti e obblighi previsti dai soci aderenti.

Sono soci *ordinari* dell'associazione coloro che aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza e che fanno domanda di ammissione al Presidente.

L'Associazione garantisce uguaglianza di diritti e doveri tra i soci ordinari e fondatori.

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione tutti i cittadini che ne facciano pertanto richiesta, dichiarando di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne statuto e regolamenti; per i minori è necessario l'assenso di un genitore.

La domanda di ammissione va presentata al Consiglio Direttivo dell'Associazione per iscritto tramite apposito modello e va approvata dal Presidente, o dal Vicepresidente, ma deve essere ratificata dal Consiglio Direttivo in apposita assemblea. La ratifica del consiglio conferisce la qualifica di socio a partire dal giorno successivo all'assemblea di approvazione della domanda, con il conseguente insorgere dei diritti e doveri connessi.

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svolta dopo il raggiungimento della maggiore età. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al presente statuto. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento. L'adesione all'associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di un voto singolo nelle assemblee convocate dal presidente.

Chiunque diventi socio dell'Associazione, ha il dovere di versamento della quota associativa annuale obbligatoria ed il dovere di rispettare lo Statuto ed i regolamenti associativi.

Le quote sociali sono non rivalutabili e non trasmissibili salvo causa morte.

Il socio può recedere dall'Associazione senza diritto ad alcun rimborso o indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

La perdita della qualità di socio può avvenire per:

- a) morosità nel pagamento della quota sociale entro i termini stabiliti dal consiglio direttivo;
- b) non ottemperanza alle disposizioni statutarie e regolamentari;
- c) danni morali o materiali all'Associazione;
- d) per comportamento scorretto.

Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo senza obbligo di preavviso e con effetto immediato. E' ammesso il ricorso all'Assemblea, in tal caso il provvedimento di espulsione resta sospeso sino alla delibera assembleare.

Art. 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei Soci dell'associazione;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite

Art. 8 - ASSEMBLEA SOCI

L'Assemblea è sovrana ed è formata da tutti i soci fondatori e ordinari nella quale i soci maggiorenni vi hanno diritto di voto in ragione di un voto ciascuno.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, per l'approvazione del rendiconto consuntivo ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario e qualora ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei suoi soci. L'assemblea è convocata dal Presidente.

La convocazione dell'Assemblea in seduta ordinaria o straordinaria deve avvenire tramite idonea comunicazione individuale, da affiggere all'albo sociale e con la pubblicazione sul sito web dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data stabilita e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati almeno la metà dei soci anche per via telematica. Trascorse almeno ventiquattro ore dalla prima convocazione, la stessa è regolarmente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Essa decide a maggioranza di voti presenti.

Per le modifiche al presente statuto occorre la presenza di tre quarti degli aventi diritto di voto, che poi decideranno a maggioranza.

Per lo scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole di tre quarti degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente. Le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese validamente a norma del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti. Qualora la convocazione dell'assemblea sia richiesta dai soci, gli stessi devono presentare domanda al Presidente proponendo l'ordine del giorno. In tal caso l'assemblea deve essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

L'Assemblea ordinaria:

- approva il rendiconto consuntivo predisposti dal Consiglio Direttivo;
- provvede alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- approva gli eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
- delibera sull'utilizzo dell'avanzo di gestione

L'Assemblea straordinaria:

- Delibera sulle modifiche al presente statuto;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbali, firmati dal Presidente e dal Segretario, che restano custoditi nella sede per poter essere liberamente consultati dagli associati.

Art. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri che verrà di volta in volta stabilito dall'assemblea.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno, il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per un quadriennio ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente. Esso potrà riunirsi ogni qualvolta il Presidente lo riterrà opportuno, o qualora ne venga fatta richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri.

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo nel quale ha voto decisivo in caso di parità.

Al Consiglio Direttivo sono devolute tutte le attribuzioni inerenti l'organizzazione e la gestione amministrativa e tecnica dell'associazione.

Tra l'altro, il Consiglio Direttivo:

- predisporre il rendiconto consuntivo e la relazione annuale sull'attività da svolgere, che saranno poi sottoposti all'assemblea dei soci;
- stabilisce la data dell'assemblea ordinaria dei soci, da indirsi almeno una volta l'anno e convoca l'assemblea straordinaria dei soci ogni qualvolta lo reputi necessario;
- dà esecuzione alle delibere dell'assemblea e cura, in genere, gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- emana, se vi è il caso, i regolamenti interni e di attuazione del presente statuto per l'ordinamento dell'attività sociale da sottoporre poi alla ratifica dell'assemblea dei soci;
- amministra il patrimonio sociale, gestisce l'associazione e decide su tutte le questioni sociali che non siano competenza dell'assemblea;
- stabilisce la quota sociale annuale.
- delibera sulle richieste di adesione all'associazione.

Le dimissioni della metà più uno dei componenti il consiglio direttivo comportano la decadenza di tutto lo stesso consiglio e la convocazione dell'assemblea per le nuove elezioni dovrà effettuarsi al massimo entro i successivi 30 giorni. Rimane in carica solo il presidente o, se manca, il vice presidente per l'ordinaria amministrazione sino allo svolgimento della predetta assemblea.

Art. 10 - PRESIDENTE

Al Presidente dell'associazione spetta la legale rappresentanza dell'associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio.

Al Presidente dell'associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal consiglio direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria e la straordinaria amministrazione dell'associazione; Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Art. 11 - VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 12 - SEGRETARIO - TESORIERE

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione.

Il Segretario, inoltre, cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo e il libro degli aderenti all'associazione. Il Segretario tiene la gestione della cassa dell'associazione.

Art. 13 - SCIoglimento

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalle leggi in vigore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 14 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità dando luogo ad un arbitrato rituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti e in mancanza di accordo sulla sua nomina, vi provvederà su richiesta delle parti il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della circoscrizione del Tribunale di Pordenone.

Art. 15 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si fa esplicito rinvio alle norme del Codice Civile, alla Legge 383/2000 e alle altre normative vigenti in materia di associazionismo in quanto applicabili.

Letto, approvato e sottoscritto in Pordenone, il 21 settembre 2015